

ART. (1)

Modalità per l'esercizio del diritto di copia
da parte dei Consiglieri comunali

1. La richiesta di rilascio di copia di deliberazioni, di regolamenti e di tariffe in qualsiasi forma presentata, deve contenere le indicazioni necessarie alla individuazione dell'atto al quale la richiesta stessa si riferisce.

2. Il Sindaco autorizza il Segretario comunale a dare corso alla richiesta, che deve essere evasa entro i termini di cui al successivo articolo.
La copia rilasciata è esente da bollo, a condizione che nella richiesta venga precisato che la copia stessa serve all'esercizio del mandato consiliare.
In questo caso tale specifico fine deve essere evidenziato sull'esemplare rilasciato.

3. Le copie di deliberazioni devono riportare integralmente tutti gli elementi contenuti nell'originale, compresi eventuali allegati facenti parte integrante dell'atto deliberativo.



ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 33
D.D. 16.11.1980

ART. (2)

TERMINE PER IL RILASCIO DELLE COPIE

1. Il rilascio di copia degli atti di cui all'art. 40, comma 3., del T.U.LL.RR.O.C. deve essere effettuato entro il termine di ...³..... giorni.

2. Allorchè la richiesta comporti un carico di lavoro che possa compromettere sensibilmente l'ordinamento dell'archivio o turbare notevolmente il regolare disbrigo degli affari di pertinenza dei relativi uffici il suddetto termine, su decisione del Sindaco, può essere prorogato fino al massimo di giorni ...²⁰... dalla richiesta.

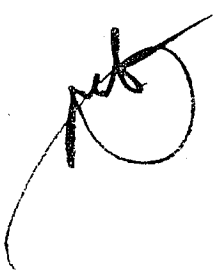


ALLEGATO ALLA DELIBERA N° ³³.....
D.D.^{16.10.1990}.....

ART (3)

POSSIBILITA' DI RIFIUTO
DEL RILASCIO DI COPIA

1. Il rilascio di copia degli atti di cui all'art. 40, comma 3., del T.U.LL.RR.O.C. può essere negato con provvedimento scritto e motivato.
2. Il rifiuto può essere giustificato nei seguenti casi:
 - a) quando mancano o sono insufficienti le indicazioni richieste al primo comma del precedente art. (1);
 - b) quando, dalla forma e dal modo con cui il diritto viene fatto valere, si possa dedurre che il rilascio delle copie viene chiesto per scopi diversi da quelli attinenti all'esercizio del mandato consiliare;
 - c) quando la richiesta riguardi deliberazioni, regolamenti o tariffe che abbiano completamente esaurito i loro effetti o che siano precedenti all'entrata in carica del richiedente, fatto salvo il caso in cui siano espressamente richiamate ("nel dispositivo") in successive deliberazioni adottate durante il mandato del Consigliere richiedente.



ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 33
D.D. 16-X-1990

ART. (4)

RICORSI

1. Il diniego di rilascio di copie a mente dell'art. precedente del presente regolamento, deve essere adottato dal Sindaco con atto formale e motivato, da notificarsi al richiedente.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso reclamo al Consiglio comunale il quale decide in via definitiva sull'istanza presentata dal Consigliere comunale adottando formale provvedimento.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 33
D.D. 16. X. 1990

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 16.10.1990,
con deliberazione N° 33.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO:

Donatelli

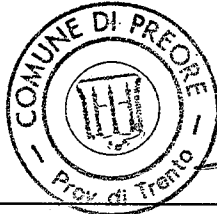


IL SINDACO:

[Signature]

Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n°6/L, per otto giorni consecutivi dal 18.10.1990 al 25.10.1990, senza osservazioni.

Preore, addì 26.10.1990



IL SEGRETARIO:

[Signature]

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N°10215

Trento, lì 20.11.1990

La Giunta Provinciale nella seduta del 16.11.1990, ha esercitato il controllo sulla presente deliberazione, non riscontrando vizi di legittimità.

IL DIRIGENTE
fto dr.Fuganti

Pubblicato, a termini dell'art.52, II comma, del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n°6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella Segreteria comunale dal 30.11.1990 al 15.12.1990.

Preore, addì 16.12.1990



IL SEGRETARIO:

[Signature]